



CIRCOLARE N° 24 DEL 26/11/2010

**NUOVO REGOLAMENTO CEE PER LA COMPILAZIONE
DELLE SCHEDE DI SICUREZZA**

Ricordiamo, come già comunicato nella nostra circolare n. 6 dell' 11 giugno 2010, che il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dall'allegato II del Regolamento REACH, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti:

- applicazione Allegato I (per le sostanze) : **1 dicembre 2010 (salvo eccezioni)**
- applicazione Allegato II (per le miscele) : **1 giugno 2015 (salvo eccezioni)**

Per le sole sostanze dal 1° dicembre 2010, i fornitori, dovranno obbligatoriamente fornire le nuove schede di sicurezza, nella lingua del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato, conformi all' ALLEGATO I del Regolamento n. 453/2010 (art.1.1 Reg.453/2010) con l'unica deroga che i fornitori di sostanze **immesse sul mercato** (NDR – *“immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito”*) **anteriamente al 30 novembre 2010**, per le quali vige la deroga di due anni per l'applicazione dei requisiti CLP di classificazione ed etichettatura e per le quali non è necessaria la revisione del contenuto della SDS, **non hanno l'obbligo di aggiornamento del formato delle stesse fino al 30 novembre 2012.**

Nella nuova scheda di sicurezza deve essere riportata la CLASSIFICAZIONE secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA). Cambierà anche l' ETICHETTATURA E l' IMBALLAGGIO, che sarà SOLO secondo i criteri del CLP (Art. 61.3 CLP).

Dall'obbligo della redazione della scheda di sicurezza sono esclusi :

- a) medicinali per uso umano o veterinario che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/82/CE e come definiti nella direttiva 2001/83/CE;
- b) prodotti cosmetici, come definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- d) alimenti e alimenti per animali a norma del regolamento(CE) n. 178/2002, anche se utilizzati:
 - i) come additivi in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 89/107/CEE;
 - ii) come sostanze aromatizzanti in prodotti alimentari che rientrano nell'ambito d'applicazione della direttiva 88/388/CEE e della decisione 1999/217/CE;
 - iii) come additivi negli alimenti per animali che rientronell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003;
 - iv) nell'alimentazione degli animali che rientrano nell'ambitod'applicazione della direttiva 82/471/CEE.

Allegiamo **un fac-simile di lettera** di richiesta da inviare ai vostri fornitori di sostanze per richiedere l'eventuale aggiornamento delle schede di sicurezza, nel caso non l'aveste già ricevuto.

< carta intestata >

Spett.

.....

Alla cortese attenzione di

OGGETTO: Regolamento N.453/2010 - Nuove schede di sicurezza

In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).

Il nuovo regolamento prevede, **per le sole sostanze pure (quindi restano escluse le miscele o i preparati), che a partire dal 1 Dicembre 2010:**

1. la CLASSIFICAZIONE avvenga secondo i criteri della 67/548 e del CLP (DOPPIA CLASSIFICAZIONE OBBLIGATORIA)
2. la ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO siano effettuati secondo i criteri del CLP (Art. 61.3 CLP).
3. le Schede di sicurezza siano conformi all' ALLEGATO I REG. 453/2010 (art. 1.1 Reg.453/2010)

Inoltre nelle nuove schede di sicurezza al punto 1.1 deve essere indicato il numero di registrazione REACH della sostanza, (art. 39 REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006) senza il quale non potremo accettare la fornitura.

Il Regolamento Reach introduce una serie di adeguamenti e obblighi a carico di produttori, importatori e utilizzatori finali di sostanze, preparati chimici o articoli contenenti sostanze chimiche. L'applicazione del Regolamento comporta quindi significative ricadute sulle modalità di approvvigionamento e uso di tali sostanze/prodotti a cui anche noi siamo costretti ad adeguarci.

Vi ricordiamo che la mancata fornitura della scheda di sicurezza nella/e lingua/e ufficiale/i dello/degli Stato/i Membro/i in cui il prodotto è immesso sul mercato, oppure non datata, incompleta o inesatta è punita con una sanzione di 18000 €. Così pure chi importa o produce sostanze senza aver ottemperato agli obblighi di registrazione REACH è punito con una sanzione di 90000 €.

Le esenzioni dall'obbligo della registrazione sono indicate nell'allegato V del regolamento Reach, che alleghiamo.

Nel caso la sostanza da voi fornita ricada in tale elenco vi preghiamo di farci avere una dichiarazione in tal senso.

Nel caso in cui la Vs. azienda non sia fabbricante/importatore e si rifornisca di sostanze da altri fornitori Vi chiediamo di farVi carico della richiesta delle informazioni relative alla registrazione e alle schede di sicurezza di tali sostanze ai Vs. fornitori.

Distinti saluti

ALLEGATO V

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

A NORMA DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 7, LETTERA b)

1. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'esposizione di un'altra sostanza o di un altro articolo a fattori ambientali quali aria, umidità, organismi microbici o luce naturale.
2. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in connessione con l'immagazzinamento di un'altra sostanza, di un altro preparato o di un altro articolo.
3. Sostanze risultanti da una reazione chimica che si produca in conseguenza dell'uso finale di altre sostanze, altri preparati o altri articoli, e che non sono fabbricate, importate o immesse sul mercato.
4. Sostanze che non sono esse stesse fabbricate, importate o immesse sul mercato e che risultano da una reazione chimica che ha luogo quando agiscono nel modo previsto come:
 - a) agente stabilizzante, colorante, aromatizzante, antiossidante, riempitivo, solvente, eccipiente, tensioattivo, plastificante, inibitore di corrosione, antischiuma, disperdente, inibitore di precipitazione, dissecante, legante, emulsionante, deemulsionante, disidratante, agglomerante, promotore di adesione, modificatore di flusso, neutralizzatore del pH, sequestrante, coagulante, flocculante, ignifugo, lubrificante, chelante o reagente di controllo, ovvero
 - b) sostanza destinata unicamente a conferire una caratteristica fisico-chimica specifica.
5. Sottoprodotti, tranne se sono essi stessi importati o immessi sul mercato.
6. Idrati di una sostanza o ioni idratati, formati dall'associazione di una sostanza con l'acqua, a condizione che tale sostanza sia stata registrata dal fabbricante o dall'importatore sulla base di questa esenzione.
7. Le seguenti sostanze presenti in natura, se non sono chimicamente modificate: minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, condensato di gas naturale, gas del processo e relativi componenti, petrolio greggio, carbone, coke.
8. Sostanze presenti in natura diverse da quelle elencate nel punto 7 se non sono chimicamente modificate, tranne se corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose a norma della direttiva 67/548/CEE.
9. Sostanze elementari di base riguardo alle quali sono ben noti i rischi e i pericoli: idrogeno, ossigeno, gas nobili (argon, elio, neon, xenon), azoto .